



Repubblica della Ossezia del Sud



Repubblica de Sardinia

Governu Sardu Provvisoriu



MOVIMENTU DE LIBERAZIONI NATIONALI SARDU GOVERNU SARDU PROVVISORIU	
PROTOCOLLO GENERALE	
N. 11/PR/14	25/08/2007

ACCORDO

Instaurazione di relazioni dell'amicizia e cooperazione

tra la Repubblica della Ossezia del Sud ed il Governu Sardu Provvisoriu (G.S.P.) della
costituenda Repubblica de Sardinia



Tenendo conto del desiderio del Governo della Repubblica della Ossezia del Sud e del Governu Sardu Provvisoriu della Repubblica de Sardinia (costituito dal Movimentu de Liberazioni Natzionali Sardu, in conformità all'art. 96.3 del Primo Protocollo di Ginevra del 1977) di sviluppare e rafforzare le relazioni di amicizia e di cooperazione, riconosciamo che attraverso lo sviluppo di legami internazionali, economici, culturali e umanitari le parti contraenti forniranno un importante contributo alla reciproca comprensione, alla pace, all'armonia interetnica e allo sviluppo delle relazioni di amicizia tra la Repubblica della Ossezia del Sud e della Repubblica de Sardinia.



In considerazione delle relazioni del protocollo di amicizia come un dato di fatto della diplomazia popolare, della Governo della Repubblica della Ossezia del Sud, nella persona del Signor Dott. Mauro Murgia, Rappresentante per l'Italia della Repubblica della Ossezia del Sud, e il Presidente del Governu Sardu Provvisoriu nella persona del Sign. Sergio Pes (denominati da ora in poi come le parti), le parti si sono accordate come segue:

Articolo 1. Collaborazione nell'ambito industria, turismo e commercio

1.1. Le parti favoriranno lo sviluppo di contatti tra le imprese di produzione a disposizione nei propri territori.

1.2. Le parti favoriranno l'istituzione nei propri territori di imprese comuni, coinvolgendo anche le altre parti.

1.3. Le parti si favoriranno a vicenda in caso di apertura nei propri territori di imprese dell'altra parte contraente, rispettando la legislazione in vigore.

Articolo 2. Collaborazione nell'ambito del commercio

2.1. Le parti si impegneranno a creare un'atmosfera amichevole per sviluppare relazioni di tipo commerciale-economico tra le imprese e le associazioni a disposizione nei propri territori, ed anche a realizzare la fornitura di prodotti di tipo industriale e tecnico, prodotti agricoli e beni di consumo sulla base degli accordi diretti (contratti) tra gli operatori economici.

2.2. Le parti favoriranno la partecipazione delle entità agricole per realizzare i progetti comuni di cooperazione e programmi di investimento che operano nei rispettivi territori. Le parti si impegneranno a migliorare la collaborazione al fine di attivarsi per l'ottenimento di eventuali risorse finanziarie.



Articolo 3. Collaborazione nell'ambito della cultura

3.1. Le parti favoriranno lo scambio tra collettivi artistici, teatri e collettivi teatrali.

3.2. Le parti si impegneranno a promuovere mostre dei mestieri tradizionali e mostre d'arte.



Articolo 4. Collaborazione nell'ambito umanitario.

4.1. Le parti favoriranno la collaborazione dei mass media delle proprie aree

geografiche.

4.2. Le parti favoriranno lo stabilimento di contatti tra i cittadini e le associazioni giovanili delle proprie aree geografiche.

Articolo 5. Collaborazione nell'ambito dell'autogestione

5.1. Le parti si scambieranno l'esperienza di lavoro nell'ambito dell'autogestione locale.

5.2. Le parti promuoveranno tirocini reciproci, che rappresentino un interesse comune, per i dipendenti dei servizi statali.



Articolo 6. Collaborazione nell'ambito della formazione

6.1. Le parti promuoveranno campi estivi per gruppi di bambini, per turismo e vacanze.

6.2. Le parti favoriranno lo stabilimento di contatti tra Università, scuole medie, scuole private, scambi di studenti, tirocini reciproci per ricercatori e professori.

6.3. Le parti si scambieranno esperienze nell'ambito dell'innovazione del sistema di istruzione.



Articolo 7. Collaborazione nell'ambito dello sport

7.1. Le parti promuoveranno lo scambio delle squadre sportive.

7.2. Le parti favoriranno l'organizzazione di gare a turno nei propri territori, coinvolgendo anche le squadre da altre città-partner.

Articolo 8. Disposizioni di attuazione dell'accordo

8.1. Misure specifiche di attuazione degli accordi raggiunti sono fissati nei protocolli annuali sulla cooperazione, sottoscritti e concordati dalle parti.

8.2. Le parti si impegnano a scegliere tra gli alti funzionari delle rispettive amministrazioni i responsabili per l'esecuzione del presente Accordo, nominati con atto successivo

8.3. I responsabili per l'esecuzione del presente Accordo informeranno annualmente le parti sullo svolgimento dei protocolli di cooperazione. Contemporaneamente presenteranno i progetti dei protocolli di cooperazione per l'anno successivo.

8.4. Le parti regolarmente informeranno i cittadini dei rispettivi territori sullo svolgimento del presente Contratto usando i mass media.

Articolo 9. Questioni finanziarie

Il presente accordo non prevede spese. Eventuali spese sopraggiunte, preventivamente valutate, saranno a carico di ogni parte autonomamente.

Articolo 10. Disposizioni generali

10.1. Possibili differenze di interpretazione e attuazione del presente Accordo, nonché le questioni controverse che potrebbero sorgere durante la realizzazione, si risolveranno tramite consultazioni e negoziazioni.

10.2. Il presente Accordo entra in vigore dal giorno della sua firma a tempo indeterminato. Il contratto può essere modificato di comune accordo dalle parti.

10.3. Il presente Accordo è stato firmato nella città di Oristano in data 22/08/2014

Repubblica della Ossezia del Sud

Il Rappresentante ufficiale

Sign. Dott. Mauro Murgia



Repubblica de Sardinnia

Il Presidente del G.S.P.

Sign. Sergio Pes

